

LE SEZIONI UNITE SU ORDINE DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONE DELLA PENA: INFORMAZIONE PROVVISORIA

a cura di Guido Colaiacovo



Cass., sez. un., 15 luglio 2021, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi su due quesiti sul rapporto tra l'emissione dell'ordine di esecuzione e gli effetti ai fini della prescrizione della pena.

Più precisamente, la prima questione chiedeva di chiarire se la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione (art. 656, comma 5, c.p.p.) al condannato resosi successivamente irreperibile, integri l'inizio della esecuzione ai sensi dell'art. 172, quarto comma, seconda parte c.p.

Ciò posto, si chiedeva di puntualizzare se ed entro quali limiti, ai fini del decorso del tempo necessario ad estinguere la pena, ex art. 172 c.p. la sospensione temporanea dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., integri una delle ipotesi previste dall'art. 172, quinto comma, c.p., secondo cui, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto a la condizione si sia verificata.

L'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, quarto comma, c.p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato e che esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione.